

CAPITOLO PRIMO

L'INSTAURAZIONE DEL PROCESSO CRIMINALE NEL TARDO IMPERO

SOMMARIO: 1. Il processo tra *accusatio* e *inquisitio*: il problema dell'iniziativa processuale. – 2. Le modalità di instaurazione del processo. – 3. La giustizia tardoimperiale nella testimonianza delle fonti non giuridiche: la delazione nei racconti di Ammiano Marcellino e di Libanio. – 4. Misure imperiali contro le denunce anonime e le accuse infondate.

1. Il processo tra *accusatio* e *inquisitio*: il problema dell'iniziativa processuale.

Gli autori che hanno analizzato le modalità di svolgimento del processo penale nel tardo impero romano concordano ormai nel ritenere prevalente, almeno a partire dal IV secolo d.C., il procedimento inquisitorio rispetto a quello accusatorio¹.

¹ Già nei primi decenni del secolo scorso, M. Lauria, *Accusatio – Inquisitio. Ordo – cognitio extra ordinem – cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti della R. Acc. Sc. Mor. e Pol.*, Napoli, 56, 1934, 304-369 (= *Studii e Ricordi*, Napoli, 1983, 277ss.; Id., s.v. *accusatio*, in *NNDI*, 1/1, 1957, 188ss.), analizzando le reciproche influenze tra *accusatio* ed *inquisitio*, sottolineava come “...nelle costituzioni del IV e V secolo l'accusa fosse ricordata molto scarsamente...”. Tale constatazione non era sfuggita neanche a Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, 351, che tuttavia ritenne il fenomeno meramente casuale, riconoscendo anche in questo periodo il dogma dell'accusa popolare come indiscusso. Lauria giustificava la propria tesi basandosi su un triplice rilievo: la generalità dei reati, salvo quelli ancora risalenti alla legislazione repubblicana, erano ormai regolarmente repressi d'ufficio; l'*accusatio* era disciplinata con estremo rigore sicché il suo esercizio era divenuto assai complicato e rischioso; gli imperatori, nell'ammettere l'*accusatio*, sembravano alludere *in primis* a quella spettante all'offeso. Questa opinione del Lauria ha avuto notevole seguito a livello di opere sia istituzionali sia monografiche e seppur diversamente elaborata ha costituito lo stimolo ad un nuovo interesse per la tematica del processo penale tardo antico, fino ad allora molto trascurata dagli studiosi (B. Biondi, *Il diritto romano*

La questione è comunque tuttora priva di una soluzione univoca²,

cristiano, 3, Milano, 1954, 501, osserva che “...il processo penale postclassico e giustiniano è ancora meno studiato del diritto sostanziale...”. Già in precedenza U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 52, aveva giudicato il processo criminale dell’ultima epoca molto oscuro e aveva nuovamente espresso questa idea s.v. *Processo penale*, in *NNDI*, 13, Torino, 1966, 1160).

Lo stesso B. Biondi, *Il diritto romano*, 501, riscontrava la netta decadenza del sistema accusatorio e motivava questa posizione alludendo ad una serie di esclusioni e limitazioni dell’accusa, a sua opinione sintomatiche di una nuova concezione della denuncia come mero mezzo per promuovere un’attività ormai solo pubblica. Stessa posizione veniva ripresa da L. Bove, s.v. *Inquisitio*, in *NNDI*, 8, Torino, 1962, 716, per il quale l’*inquisitio* era “alla base della repressione dei nuovi e sempre più numerosi *crimina* e, soltanto eccezionalmente, rimessa all’iniziativa del privato offeso”. Vedi in proposito anche A.M. Demicheli, *I processi di lesa maestà in Ammiano Marcellino*, in *Annali Genova* 20, 1984-1985, 95, che evidenzia come la maggior parte dei processi menzionati da Ammiano attengano ad una procedura di tipo inquisitorio. A. Burdese, *Diritto pubblico romano*, Torino, 1987, 262, invece, preferisce parlare di “involuzione progressiva dell’accusa” nel sistema della *cognitio extra ordinem* dominato dal principio dell’*inquisitio* effettuata dal magistrato o funzionario attraverso organi di polizia. G. Cervena, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989, 591, dal canto suo, pur sempre aderendo all’opinione della svolta in senso inquisitorio dell’esercizio della repressione tardo imperiale, osserva che “... il principio repubblicano per cui l’accusa avente ad oggetto un *crimen* (cioè un illecito lesivo di un interesse pubblico) è aperta ad ogni cittadino (*quivis de populo*), già gravemente limitato in epoca classica in conseguenza dell’avvento e del progressivo estendersi della *cognitio* è divenuto nel basso impero di applicazione eccezionale; quando alla base del procedimento vi è l’iniziativa di un singolo, questi è normalmente il soggetto direttamente danneggiato dal compimento dell’illecito...”. Nello stesso anno B. Santalucia, *Diritto e processo*, 138ss., svolgeva analoghe considerazioni, peraltro già in parte esternate nella s.v. *Processo penale*, in *ED* 36, 1987, 359. Tra le posizioni più lapidarie in proposito va infine citato A. Guarino, *Storia del diritto romano*, XII ediz., Napoli, 1998, 563, per il quale “la repressione criminale fu caratterizzata nell’età postclassica dal sostanziale trionfo della *cognitio extra ordinem* e del procedimento inquisitorio sul sistema delle *quaestiones*”. Contemporaneamente un’analoga rigida posizione assumeva V. Giuffrè, *La repressione criminale nell’esperienza romana*, Napoli, 1993, 151, per il quale “la persecuzione dei crimini è divenuta, insomma, una funzione dello Stato che corrisponde ad un interesse pubblico incondizionato e che viene perciò esercitata senza che vi sia bisogno di un impulso da parte dei privati”.

² Altri autori propendono per la continuità del modello accusatorio: così ad esempio F. Pergami, *Il processo criminale nella legislazione degli imperatori Valentiniano I e Valente*, in *Index*, 25, 1997, 503, basandosi su un’approfondita

nonostante i ripetuti tentativi.

L'unico approccio possibile ad una tematica tanto annosa, in questa sede, resta quindi quello testuale. Mediante l'esame delle costituzioni imperiali del periodo sottoposto al mio studio cercherò di illustrare l'evoluzione di tale fenomeno, menzionando, per ragioni di rigore espositivo, anche le principali posizioni dottrinali attinenti.

analisi della legislazione in materia criminale del IV-V secolo, preferisce sottolineare come “la terminologia e i principi del processo accusatorio abbiano mantenuto una posizione di centralità nella procedura penale tardoantica, pur di fronte alla progressiva affermazione dell'*inquisitio*”. Già G. Pugliese, *Le garanzie dell'imputato nella storia del processo penale romano*, in *Temi Romana*, 28, 1969, 605ss., ora in *Scritti Giuridici*, 2, Napoli, 1985, 613, sottolineava come “il sistema che siamo soliti chiamare della *cognitio extra ordinem* caratterizzato dalla possibilità di un'iniziativa d'ufficio” lasciasse sopravvivere e comunque largamente praticare l'accusa privata. In questo modo tale autore riprendeva quell'idea già espressa venti anni prima, in *Processo privato e processo pubblico*, in *Rivista Diritto Processuale*, 3, 1948, 3, ora in *Scritti Giuridici* 1, Napoli, 1985, 44, per la quale “...il sistema dell'*accusatio*, sebbene fosse praticamente il più diffuso, era dal punto di vista giuridico una semplice eccezione...”

Tra gli altri autori da segnalare su analoghe posizioni: L. Mer, *L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire Romain*, Thèse de l'Université de Rennes, 1953, 38, per il quale “les deux formes de la procédure pénale accusatoire et inquisitoire, coexistent au Bas Empire ... la plupart des constitutions contenues dans ce recueil ont pour objet de régler la procédure accusatoire, en particulier les formalités que doit accomplir l'accusateur”. Si veda anche in proposito la recensione di G. Crifò, *Procedimento criminale nel Basso Impero*, in *Index*, 2, 1971, 369ss.; R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1968, 62, ritiene che il processo accusatorio sia sopravvissuto, benché adattato, al venire meno delle *quaestiones* e che soprattutto ragioni pratiche, più che storiche abbiano indotto a continuare ad avvalersi di “impulsi processuali diversi da quelli d'ufficio”. Per A.D. Manfredini, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (C.Th. 1.1.5, 6 e Nov.Theod. 1)*, in margine a *C.Th. 9.34 (de famosis libellis)*, in *ARC*, 4, 1981, 415 nt. 73.: “tutto ciò non basta per poter intendere l'*edictum de accusationibus* come un segno della degradazione nel periodo postclassico, dell'*accusatio* a favore dell'*inquisitio* ... A noi in realtà sembra un segno opposto”; infine L. Garofalo, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1992, 31 nt. 128, crede “si debbano prendere le distanze da quell'orientamento tuttora seguito in dottrina, che vede nella pubblica accusa un istituto che, nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, avrebbe subito una

In primo luogo una costituzione del 30 giugno 320³ e quindi dell'epoca costantiniana sembra attestare la convivenza delle due diverse specie di iniziativa processuale :

CTh. 9.3.1pr. = C.I. 9.4.1pr.-3: (Imp. Constantinus A. ad Florentium rationalem). *In quacumque causa reo exhibito, sive accusator existat sive eum publicae sollicitudinis cura perduxerit, statim debet quaestio fieri, ut noxius puniatur, innocens absolvatur. Quod si accusator aberit ad tempus aut sociorum praesentia necessaria videatur, id quidem debet quam celerrime procurari.*

Si tratta di un'epistola di Costantino *data* a Serdica ed indirizzata al *rationalis Florentius*.

Questa disposizione è estremamente significativa dal momento che sembra sancire due importantissimi principi di diritto: la necessità di una repressione dei crimini attraverso interventi sia pubblici sia privati; l'esigenza a che il processo si svolga in tempi rapidi al fine di garantire il più celermente possibile (*celerrime procurari*) l'assoluzione dell'innocente (*innocens absolvatur*).

Rinviando l'esame di quest'ultimo aspetto all'apposita sede di questo studio dedicata ai tempi processuali, ciò che ora interessa sottolineare è come questa costituzione faccia contemporaneamente riferimento alla procedura accusatoria (*sive accusator existat*) e a quella inquisitoria (*sive eum publicae sollicitudinis cura perduxerit*).

progressiva, ma inarrestabile, decadenza, culminante nella sua trasformazione in accusa a legittimazione ristretta”.

³ C'è accordo nel ritenere che l'anno di emissione di tale lettera sia il 320. Sono state invece avanzate riserve sul giorno: O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Papste*, 59 e 101, sposta infatti la data del 30 giugno, che aveva invece accettato

Ciò che sorprende rispetto alla *communis opinio* e che potrebbe far propendere per un'impostazione di tipo accusatorio è il rilievo che la menzione dell'attivazione da parte dell'*accusator* precede quella della procedura d'ufficio, quasi a significare che essa costituisca un mezzo di repressione sussidiario, un rimedio estremo per la soddisfazione della *publicae sollicitudinis cura* al perseguimento dei reati.

Inoltre la locuzione *in quacumque causa* sembrerebbe estendere l'operatività di tale doppia possibilità di iniziativa penale a tutte le fattispecie criminose.

Illustre dottrina si è tuttavia opposta a questa interpretazione estensiva⁴, sostenendo che tale legittimazione allargata riguarderebbe in realtà solo alcuni tipi di *crimina* ad esempio quello di falso⁵ o quelli attinenti alla materia tributaria⁶.

Un'altra costituzione imperiale, questa volta del 357 emanata da Costanzo II, sembra nuovamente ritenere indifferentemente esperibili la privata e la pubblica accusa ai fini della repressione criminale :

CTh. 9.17.4 = C.I. 9.19.4: (Imp. Constantius A. ad populum).
Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive

in *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, in *ARC*, 1983, 94, in quanto in *subscriptio*, al 31 dicembre.

⁴ G.Garofalo, *Stellionato*, 33, nt. 128, ritiene preferibile prospettare un'alternatività tra i due tipi di iniziativa processuale.

⁵ V. Giuffrè, *Diritto penale*, Napoli, 1989, 187.

⁶ A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano (dai Severi a Giustiniano)*, Bari, 1994, 178, osserva che "l'indicazione nell'*inscriptio* (come destinatario) del *rationalis summa rei* potrebbe far supporre un'originaria delimitazione di questa disciplina ai reati di natura tributaria; ma potrebbe anche trattarsi di una delle copie inviate ai principali funzionari imperiali".

id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint.

In questo editto *ad populum* l'imperatore sancisce che il processo contro i violatori degli *aedificia manium* (cioè coloro che abbiano sottratto da edifici funerari pietre preziose, pezzi di marmo, colonne o altro materiale per venderlo o servirsene per qualche altra costruzione) può avere inizio, non solo su accusa di chi intende proteggere il proprio sepolcro (*sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit*) o quello di qualunque altro privato cittadino (*sive quicumque alius accusaverit*), ma anche su denuncia di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (*vel officium nuntiaverit*). Anche qui l'iniziativa d'ufficio continua ad essere menzionata per ultima, ma ciò che più importa rilevare è come la legittimazione ad agire per tale tipologia di illecito sia riconosciuta, non solo al privato titolare della posizione soggettiva lesa, ossia l'offeso, ma a chiunque abbia notizia ed intenda denunciare la violazione del sepolcro, quasi a sottolineare come l'offesa ad un valore tradizionale come quello dell'inviolabilità della sepoltura sia un pregiudizio di ordine pubblico e come tale prescinda da uno specifico e personale interesse ad agire.

Alcuni autori hanno suggerito di leggere entrambe queste costituzioni in chiave restrittiva, nel senso di ritenere che questa possibilità di ricorso tanto all'*accusatio* quanto all'*inquisitio* andrebbe intesa come

sintomo di una generale diffusione dell'*accusatio* affiancata, solo per alcune fattispecie criminose, dall'obbligo di *inquirere* da parte dei funzionari imperiali.⁷

Altri autori, al contrario, sostengono una generalizzazione dell'obbligo di *inquirere* e lo indicano come concausa, accanto all'aspra legislazione in materia di *calumnia*, del ruolo ormai marginale della accusa privata⁸.

Personalmente ritengo che per essere capita a fondo la tematica dell'iniziativa processuale vada contestualizzata nella prospettiva storica di un impero ormai assoluto e burocratizzato in cui ogni fenomeno di inosservanza della legge, cioè essenzialmente delle costituzioni emanate dall'imperatore, costituisce una minaccia intollerabile al corretto svolgersi della vita collettiva e come tale va represso in modo tempestivo ed efficace.

Va da sé che in una macchina amministrativa tanto centralizzata, ma al contempo capillare, i meccanismi di controllo siano molto efficienti e diffusi per cui appare molto più probabile un'iniziativa di tipo ufficiale che privato.

A mio parere, pertanto, l'unico valore effettivamente perseguito sembra quello della repressione del crimine "ad ogni costo" e poiché individuare ed assicurare alla giustizia i colpevoli è il fine ultimo da perseguire, per conseguirlo ci si serve tanto della pubblica accusa, ormai generalizzata, che di quella privata.

In questa prospettiva mi sembra utile citare:

⁷ Vedi in particolare S. Pietrini, *Sull'iniziativa del processo criminale romano*, in *ARC*, 1996, 73.

⁸ M. Lauria, *Accusatio – Inquisitio*, 318.

CTh.9.9.1pr.: (Imp. Constantinus A. ad populum). *Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, quum falsae accusationi poena immineat*⁹.

Questo testo, appartenente alla *lex generalis ad populum* emanata nel 329¹⁰ a Serdica da Costantino, è di particolare importanza perché dimostra l'estensione della possibilità di rivestire la qualità di accusatore da parte di un numero sorprendente di soggetti.

Costantino infatti, in caso di relazione intrattenuta da una donna con il proprio schiavo, riconosce a tutti i sudditi il diritto di perseguire questo *crimen* che qualifica espressamente come *publicum*¹¹, precisando che la relativa segnalazione può provenire oltre che dall'*officium*, anche da uno schiavo, purché riesca a darne prova.

Anzi per incentivare questa "iniziativa dal basso" si promette anche,

⁹ Questa costituzione compare anche in C.I.9.11.1 dove al posto di *si qua cum servo occulte*, si legge *si qua cum servo suo occulte*. Questa lettura è ritenuta preferibile da M. Navarra, *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in *ARC*, 8, 1990, 427ss., in cui si osserva che "le relazioni tra donne libere e schiavi altrui era già stata disciplinata in CTh.4.12.1 del 314 che aveva rinnovato il *SC Claudiano*" Anche a me tale ricostruzione appare la più convincente.

¹⁰ Si preferisce attribuire la costituzione al 29 maggio del 329 anziché alla data consolare del 326 che risulterebbe dalla *scriptio*: si veda in proposito O. Seeck, *Regesten*, 179, dove si conferma l'ipotesi già prescelta in *Die Zeitfolge*, 108.

¹¹ S. Pietrini, *Sull'iniziativa*, 58, osserva come nel periodo di Costantino il termine in esame "rivesta il nuovo significato di infrazione penale che può essere perseguita da qualsiasi cittadino. La vasta categoria dei *crimina publica* viene così a ricomprendere oltre ai nuovi crimini del Dominato, per la cui repressione si concedeva l'accusa popolare, anche i crimini eredi dei classici *crimina iudiciorum publicorum*, anch'essi caratterizzati dall'elemento della pubblicità dell'accusa". Il crimine *de quo*, pertanto, non essendo riconducibile a nessuno dei precedenti *crimina iudiciorum publicorum* costituisce uno di quei casi in cui è espressamente

in un'ottica premiale, il riconoscimento della libertà.

Qui la volontà di reprimere un reato, sentito come particolarmente sgradito e pericoloso per l'equilibrio sociale¹², ha quindi come conseguenza un allargamento straordinario della legittimazione processuale, fino a riconoscere la legittimazione attiva persino al *servus*¹³.

L'esame di questa costituzione imperiale consente, tra l'altro, di introdurre quella classificazione dei reati, che si ritiene sussistere appunto dai tempi di Costantino, e che tanto rilevarebbe dal punto di vista dell'iniziativa processuale.

Si distingue infatti tra *crimina publica*, perseguibili da chiunque¹⁴, *crimina extraordinaria* perseguibili, per usare un termine forse troppo moderno, solo su querela di parte¹⁵ ed infine *crimina* espressamente rimessi all'iniziativa d'ufficio.

Anche in questi ultimi, secondo me, non si è tuttavia voluto escludere

il legislatore imperiale a creare una nuova fattispecie di reato e a qualificarla come *crimen publicum*.

¹² M. Navarra, *A proposito delle unioni*, 436, ritiene che tale atteggiamento ostile di Costantino fu determinato in primo luogo "dalla volontà di difendere il prestigio della classe dirigente romana" ovvero "impedire che la dignità delle nobili famiglie romane potesse essere macchiata dall'onta di unioni con soggetti di condizione servile".

¹³ Di regola lo schiavo non può promuovere un processo penale e anche in questo caso si ritiene che non possa sollevare ritualmente l'accusa compiendo la formalità dell'*inscriptio*; tuttavia alcuni autori sottolineano anche come essendo il *servus* tenuto a provare la sua denuncia questa non possa neppure considerarsi una mera segnalazione d'ufficio: L. Mer, *L'accusation*, 60ss.

¹⁴ Vi rientrano gli antichi *crimina* come la *maiestas*, il falso, il veneficio, l'omicidio, lo stupro, il ratto, la violenza, il *crimen sepulchri violati*, la concussione, il peculato e le *repetundae* a cui sono parificate nuove figure criminose introdotte dagli imperatori come la *violata religio* (compresi il sacrilegio e l'apostasia), i matrimoni tra cristiani e giudei e le unioni tra libere e schiavi.

¹⁵ Quali ad esempio il furto, l'adulterio e l'ingratitudine del liberto.

un impulso privato, ma solo, come sempre, agevolare la repressione mediante la responsabilizzazione dell'ufficiale preposto, il quale meglio di chiunque altro avrebbe potuto denunciare il fatto.

Esaminiamo in via indicativa parte di CTh.8.8.9 (= CI 12.60.3) e di CTh.6.29.1 (= CI 12.22.1) a conferma di quanto finora esposto:

CTh.8.8.9: (Imp. Honorius et Theodosius AA. Palladio p.p.). *Sive ex praetoriano officio sive illustris comitivae sedis largitionum nec non et rei privatae nostrae vel ex quacumque apparitione ad quamcumque necessitatem profligandam quis fuerit destinatus, sciat intra anni metas debere collectis ratiociniis ad proprium iudicem remeare eique suam efficaciam ostendere, quid eius instantia exactum fuerit quidve in debitis habeatur vel penes quos resederit vel cuius culpa aut causa in eadem provincia fuerit derelictum.*

La prima costituzione, datata 22 settembre 416, riguarda il caso di un delitto commesso da un dipendente di un ufficio pretoriano o finanziario (*largitiones* o *res privata*) il quale, inviato come esattore fiscale in qualche provincia, anziché tornare, terminato l'incarico, *ad proprium iudicem*, si trattenga sul luogo per compiere malversazioni.

In questo caso si affida espressamente all'ufficiale provinciale il compito di incatenarlo.

Questa disposizione è stata letta come esempio di procedimento inquisitorio, ma secondo me mira invece solo ad evitare che l'esattore non denunciato, magari per paura di ritorsioni, dai privati, rimanga impunito, ponendo uno specifico obbligo di vigilanza sull'ufficio provinciale.

C.Th.6.29.1: (Imp. Constantius A. ad Lollianum p.p.). *Ii, quos curagendarios sive curiosos provincialium consuetudo appellat, proprio arbitrio quos esse reos putaverint, feralibus carcerum tenebris mancipare non dubitant. Memorati igitur curiosi et stationarii vel quicumque funguntur hoc munere crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergo prava consuetudo, per quam carceri aliquos inmittebant..*

Il secondo brano, invece, è un'epistola dell'imperatore Costanzo avente a destinatario il prefetto del pretorio Lolliano e datata 355.

In essa l'imperatore si occupa dell'attività di due particolari categorie di pubblici dipendenti: i curiosi (o *curagendari*), una sorta di ispettori del servizio postale, e gli *stationarii* ossia quei militari che presidiavano i punti d'incrocio delle principali vie di comunicazione. Poiché costoro avevano il potere di incarcerare di propria iniziativa colui che ritenevano colpevole di qualche reato, l'imperatore pone a loro carico l'onere di far rapporto dell'accaduto al giudice competente e di fornire prova delle proprie affermazioni altrimenti saranno puniti come qualsiasi altro cittadino che si sia macchiato di calunnia.

Tutto ciò, oltre a confermare una sorta di equiparazione tra privata e pubblica accusa dal punto di vista del trattamento del calunnioso, sembra suffragare la mia tesi della "parcellizzazione dell'accusa" nel senso che, quando vi è un pubblico ufficiale appositamente preposto alla vigilanza di un determinato ambito di territoriale o di attività umane, il legislatore pone a suo carico un obbligo di attivazione, senza però per questo porre ostacoli ad una spontanea iniziativa privata, che vi può sempre essere, ma non andrà incontro a conseguenze giuridiche negative ove sia omessa.

Da quanto esposto finora sembrerei propendere per la tesi del regime accusatorio, nel senso di ritenere sempre possibile tanto da parte del privato che del pubblico ufficiale il promovimento dell'iniziativa processuale. Tuttavia ritengo opportuno procedere ad una significativa distinzione, posto che una cosa è dire che chiunque può avere funzione di impulso all'apertura di un procedimento penale con un ruolo di mera segnalazione, tutt'altra è dire che chi accusa assume formalmente la veste di parte nel processo in corso.

Per spiegarmi meglio: fermo restando che ritengo in quest'epoca possibile per il privato, salvo alcuni limiti di legge, informare l'autorità circa il compimento di un reato, voglio verificare fino a che punto il privato in pratica poi partecipi ed influisca sull'esito del giudizio e invece fino a che punto, dopo la denuncia, si verifichi un monopolio della pubblica autorità nel perseguimento del presunto reo. Solo verificando ciò infatti mi sarà possibile optare per il regime accusatorio o inquisitorio.

2. Le modalità d'instaurazione del processo.

Il processo dell'ultima epoca è molto oscuro¹⁶. Un rilievo è comunque incontestabile: mentre nel periodo classico la repressione magistratuale si configurava come straordinaria ed occasionale, già alla fine di questa età la repressione attuata dai funzionari imperiali con attribuzioni e poteri determinati per legge si configura come

¹⁶ U. Brasiello, *La repressione*, 1937, 52.

preponderante¹⁷.

Il tentativo del legislatore imperiale di regolamentare dettagliatamente ed in modo tassativo i diversi ambiti del vivere sociale con proprie disposizioni e di garantirne l'osservanza mediante la creazione di appositi apparati si estende infatti anche al campo della repressione criminale; in esso l'imperatore, non solo "codifica" con pretese di completezza le diverse fattispecie criminose, ma soprattutto detta rigorosi adempimenti procedurali a carico dei potenziali accusatori al fine di scoraggiare iniziative temerarie e di conseguenza inutili e costose perdite di tempo nell'amministrazione della giustizia.

Intendo quindi esaminare, *in primis*, il titolo 9.1 del Codice Teodosiano "*De accusationibus et inscriptionibus*" per fissare qualche elemento in materia di costituzione del rapporto processuale.

Non può sfuggire la frequenza con la quale ricorre nelle costituzioni imperiali che mi accingo a considerare la terminologia peculiare del rito accusatorio: da *accusatio* ed *accusator* ai *sollemnia accusationis*¹⁸ fino alla possibilità di ritrattazione dell'accusa, la cd. *abolitio*.

Ciò, a mio parere, non è un mero argomento nominalistico, ma è

¹⁷ Espressiva dei diverse aspetti in cui si scompone il problema in esame è la presa di posizione di A. Biscardi, *Cod. 9.2.7. Inquisitio ed accusatio nel processo criminale extra ordinem*, in *Seminarios complutenses de derecho romano I. Cuestiones de jurisprudencia y proceso*, 1990, 236.; "La persecuzione d'ufficio dei reati è ammissibile sempre pur rimanendo l'*accusatio* il cardine della repressione criminale. Eppure la *communis opinio* continua a ripetere ed insegnare che l'iniziativa della *cognitio extra ordinem* criminale spettava esclusivamente all'autorità la quale agiva o su denuncia privata o sul rapporto degli ufficiali subalterni incaricati dalla polizia". Concetti già espressi dall'autore in *L'unità del processo nell'esperienza giuridica romana* in *BIDR*, 65, 1962, 47, ora in *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Torino, 1968, Appendice.

¹⁸ Sul significato di tale termine: A. Biscardi, *Sur la litis contestatio du procès criminal*, in *RIDA*, 7, 1960, 341.; M. Bianchini, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano, 1964, 117ss.

sintomatico di come gli imperatori, pur volendo conservare la possibilità di un'accusa privata, la circondino di cautele e l'assoggettino a rigide prescrizioni al fine di evitare che l'esercizio di tale diritto di accusa si trasformi in un mezzo per contrastare i propri avversari e così compromettere l'efficienza del sistema (efficienza che, benché più teorica che pratica, aspira ad atteggiarsi anche come deterrente alla commissione degli illeciti).

Mentre le modalità di esercizio della privata accusa ci sono diffusamente descritte nel Codice Teodosiano, ben maggiori sforzi ricostruttivi richiedono l'iniziativa di ufficio e le successive fasi processuali.

Partendo comunque dalle prime, occorre citare:

CTh.9.1.8: (Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Maximum Correctorem Tusciae). *Non sinendum est, ut quisque negotii criminalis strepitu terreatur, nisi inscriptione conscribitus et exhibitionis iniuriam et rei condicionem sustineat.*

Si tratta di una costituzione di datazione discussa¹⁹, destinata al *corrector Tusciae* Massimino²⁰.

¹⁹ L'esatta collocazione temporale di tale costituzione appare problematica ad alcuni autori. In particolare F. Pergami, *Il processo criminale*, 514 nt.28, ritiene improbabile che una costituzione emanata a Remi il 17 novembre 366, abbia potuto essere *accepta* a *Florentia* nello stesso anno, come mostrerebbe la *scriptio*. I tempi di trasmissione sono infatti, per Pergami, notevolmente più lunghi ed egli esclude che tale provvedimento imperiale sia stato direttamente inviato al governatore provinciale, senza passare attraverso il prefetto del pretorio ed eventualmente il *vicarius urbis Romae*. L'autore, pertanto, conclude osservando che, se si accetta che la costituzione sia giunta a *Florentia* nella data indicata nella *scriptio*, ne deriva che essa debba essere stata emanata l'anno prima cioè il 365.

²⁰ Amm.28.1.5 ci riferisce come tale personaggio abbia in seguito rivestito anche gli incarichi di *praefectus annonae*, *vicarius urbi* e prefetto del pretorio nelle Gallie.

Il provvedimento subordina l'instaurazione del rapporto processuale alla formalità dell'*inscriptio*. Anche con riferimento alla presente epoca si ritiene che tale adempimento consista nell'onere dell'accusatore di presentare l'apposito libello (cd. *libellus inscriptionis*) affinché venga iscritta l'accusa nel registro del magistrato adito.

L'iscrizione deve indicare, tra l'altro, il console²¹ dell'anno in corso e la data nella quale si rimette al magistrato il libello accusatorio, nonché, ma solo da Giustiniano, (Nov.47), anche la menzione dell'imperatore regnante, benché non a pena di invalidità.

A questo punto chi accusa deve dichiarare il nome dell'accusato, la fattispecie addebitata e il giudice presso cui intende agire ed esporre sommariamente i fatti.

Non è obbligatorio indicare né il giorno né l'ora del reato commesso, ma solo il luogo, il mese e l'anno consolare.

Se l'iscrizione manca di qualche elemento, è irregolare, per cui si cancella su istanza dell'accusato, ma può essere riproposta con le dovute formalità nei successivi trenta giorni²².

L'iscrizione si pone quindi come un momento di collaborazione tra privato e magistrato durante il quale questi accetta di ricevere l'accusa e il privato fornisce il proprio apporto conoscitivo controllando che esso non venga travisato o mal inteso.

²¹ Benché privato di gran parte delle sue competenze e investito di prerogative onorifiche più che di effettivi poteri, il consolato fu tuttavia tenuto in altissima considerazione per tutto l'Impero e gli imperatori stessi spesso lo rivestirono. In Occidente il consolato sopravvisse fino al 534 e in Oriente fu rivestito per l'ultima volta dal privato Basilio nel 541.

La formalità dell'*inscriptio* costituisce quindi il momento centrale ed ineludibile dell'avvio del procedimento di parte e, come si desume dalle costituzioni che tra poco illustreremo, non si esaurisce nella mera compilazione e deposito del *libellus inscriptionis*, bensì costituisce la massima manifestazione esteriore di una più complessa serie di attività sequenziali che prendono il nome di *sollemnia accusationis* e che permettono di pervenire alla costituzione del rapporto processuale.

A riguardo ritengo utile riportare :

C.Th.9.3.4: (Imp. Valentinianus et Valens A.A. ad Valerianum Vicarium Hispaniarum). *Post alia: nullus ante carceris custodiae mancipetur, quam ab eo, qui in accusationem eius erupit, in codice publico sollemnia inscriptionis impleta sint.*

Questa costituzione dell'8 settembre 365²³ e quindi coeva, se non addirittura anteriore a quella di cui sopra, se si vuole accettare il riferimento al 17 novembre, indica una costante preoccupazione dell'imperatore Valentiniano per il rispetto delle formalità necessarie all'instaurazione del rapporto processuale.

²² Questa articolata procedura descritta nella *Lex Iulia de publicis iudiciis* viene ritenuta da G. Falchi, *Diritto penale romano*, 3, Padova, 1937, espressamente applicabile anche a questa costituzione.

²³ La *subscriptio* mostra come tale costituzione sia stata *praelata* ad una lettera del *vicarius Hispaniarum*. In proposito T. Mommsen, *Codex Theodosianus Libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, Berolini rist.1954 *ad h.l.* osservava come non fosse possibile mantenere l'indicazione della località sia perché Verona è più verosimilmente il luogo in cui la costituzione è stata *praelata* e non *data*, sia perché Valentiniano sappiamo essersi trovato a Verona già nell'ottobre 364 durante il viaggio verso Milano come risulta da C.Th.12.1.68 e C.Th.11.31.1.

Nel testo in esame, in particolare, si posticipa l'assoggettamento al carcere dell'accusato all'esecuzione, da parte dell'accusatore, di quegli adempimenti processuali che vengono unificati sotto la denominazione di *sollemnia inscriptionis* e che devono essere effettuati *in codice publico*.

Riferimento ai *sollemnia* fa anche :

C.Th.9.1.9: (Imp. Valent. et Valens A.A. ad Valerianum p.u).
*Non prius quemquam sinceritas tua ad tuae sedis examen iubebit adduci, quam solennibus satisfecerit, qui nititur fidem doloris asserere, quum iuxta formam iuris antiqui ei, qui coeperit arguere, aut vindicta proposita sit, si vera detulerit, aut supplicium, si fefellerit. Dat. VII. kal.dec. Remis, Gratiano N. P. et Dagalaipho cons*²⁴.

Emanata nel dicembre del 366 ed indirizzata al *praefectus urbi* Valeriano²⁵ tale costituzione vieta di dare inizio all'esame della causa tanto di tipo civile che penale, prima della soddisfazione delle prescritte formalità, altrimenti la pena sarà quella per le accuse infondate.

Ancora più stringente è una successiva costituzione del 373 in cui si parla di *vinculum inscriptionis* :

O. Seeck, *Regesten*, 108, suggeriva invece di correggere la località in Gerona, che sarebbe stata la località spagnola di Gerunda, sede del *vicarius Hispaniarum*.

²⁴ *Interpretatio. Tam civile negotium quam criminale accusationis professio manu accusatoris conscripta praecedat.*

²⁵ Poiché un Valeriano rivestì la carica di *praefectus urbi* nel 381 e non nel 366, Th. Mommsen, *ad h.l.*, preferisce datare questa costituzione 381.

O. Seeck, *Regesten*, 119, ritiene invece che tale Valeriano o sia stato confuso con l'omonimo *vicarius hispaniarum* oppure si tratti in realtà di *Viventium* che effettivamente svolse le funzioni di *praefectus urbi* dal 365 al 367.

C.Th.9.1.11: (Impp. Valent. et Valens A.A. ad Florianum comitem). *Post alia: nullus secundum iuris praescriptum, crimen, quod intendere proposuerit, exsequatur, nisi subeat inscriptionis vinculum. Etenim qui alterius famam, fortunas, caput denique et sanguinem in iudicium devocaverit, sciat sibi impendere congruam poenam, si, quod intenderit, non probaverit etc. Dat. V. id. nov. Constantinopoli, Valentin. et Valente IV. AA. cons.*²⁶

Essa estende al perseguimento di qualunque crimine l'obbligo di compimento delle formalità prescritte indipendentemente dal fatto che l'accusatore coincida o meno con la persona offesa ed impone la piena prova dei fatti affermati (altrimenti la conseguenza sarà una *congrua poena*).

Tirando brevemente le fila di quanto detto finora, emerge pertanto un onere del soggetto che aspira ad assumere la veste di accusatore di redigere un apposito libello e di depositarlo presso il magistrato competente affinché questo lo iscriva nel relativo registro pubblico e compia le ulteriori formalità. Quali sono tuttavia esse ? Cosa si deve intendere in definitiva per *sollemnia accusationis* ? Cos'altro doveva fare il potenziale accusatore per diventare tale a tutti gli effetti e, a questo punto, come proseguiva il processo ormai costituitosi ?

Al primo di questi interrogativi si può rispondere analizzando l'altro basilare adempimento posto a carico dell'accusante e cioè la *subscriptio*.

Essa consiste ormai in una sottoscrizione apposta in calce al protocollo giudiziale con la quale l'accusante conferma quanto

²⁶ *Interpretatio. Nisi inscriptione celebrata per ordinem reum quemquam non fieri, nec ad iudicium exhiberi, quia sicut convictum poena constringit, ita et accusatorem, si non probaverit, quod obiecit.*

esposto e si mostra consapevole di essere ormai obbligato per legge (ecco il *vinculum* di cui sopra) a proseguire l'accusa fino al termine e a soggiacere alle stesse pene del reato che ha denunciato²⁷ qualora non provi l'accusa o desista illegalmente dalla medesima.

Secondo il Santalucia²⁸, questo dualismo tra *inscriptio* e *subscriptio* ancora testimoniato da C.Th.9.1.5²⁹ del 320 e quindi di piena epoca costantiniana, viene in seguito meno per cui "tale sottoscrizione ... nelle costituzioni successive sarà chiamata *inscriptio* con probabile riferimento al fatto che ora non è più il pubblico ufficiale a trascrivere la denuncia sul registro e a farla sottoscrivere all'accusatore, ma lo stesso accusatore a scrivere di proprio pugno l'accusa sul *codex publicus...*". Questa posizione, ampiamente supportata dai riferimenti testuali³⁰, sembra accoglibile e ripropone la questione del ruolo del funzionario.

In proposito è ipotizzabile, a mio parere, la seguente ricostruzione: da una parte vi erano i funzionari imperiali minori, quali ad esempio gli *stationarii* e i *curiosi*, con compiti di segnalazione d'ufficio degli

²⁷ C.Th.9.2.3: (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA Eutropio p.p.). *Nullus in carcerem, priusquam convincatur, omnino vinciatur. Ex longinquo si quis est acciendus, non prius insimulant adcommoetur adsensus quam sollemni lege se vinxerit et in poenam reciproci stilo trepidante recaverit.*

²⁸ B. Santalucia, *Diritto e processo*, 282 nt.40.

²⁹ C.Th.9.1.5: (Imp.Constantinus A. ad Maximum p.u.). *Quodam tempore admissum est, ut non subscriptio, sed confessio criminis uno sermone ex ore fugiens tam accusatorem quam reum sub experiendi periculo de patria, de liberis, de fortunis, de vita denique dimicare cogeret. Ideoque volumus, ut, remota professionis licentia ac temeritate, ad subscriptionis morem ordinemque criminatio referatur, ut iure veteri in criminibus deferendis omnes utantur, id est ut, sopita ira et per haec spatia mentis tranquillitate recepta, ad supremam actionem cum ratione veniant atque consilio.*

³⁰ In questo senso deporrebbero: C.Th.9.19.2.1 (a.320) = C.9.22.22 pr.-1; C.Th.9.3.4 (a.365); C.Th.9.37.2 (a.369) = C.9.42.3; C.Th.9.1.11 (a.373);

eventuali illeciti e assoggettati, come un qualsiasi accusatore privato, all'onere, prima di denunciare, di essere entrati in possesso delle prove necessarie a sostenere l'accusa, pena l'inflizione del reciproco, dall'altra apposti funzionari gerarchicamente superiori incaricati di ricevere tali denunce, vagliarne in via preventiva la fondatezza e trasmetterle al giudice competente che così non è più direttamente adito dal privato, ma tramite l'ufficio.

Questo doppio binario potrebbe effettivamente trovare giustificazione nella tipologia di reato perseguita, nel senso che, quando si tratta di un reato che abbia avuto efficacia lesiva di tipo individuale (ad es. adulterio) o comunque circoscritto a specifici ambiti (es. reati contro il servizio postale), la mobilitazione della complessa e pesante macchina della giustizia spetti o a chi è onerato di segnalare l'illecito o a chi, avendo subito lesioni della propria sfera giuridica, abbia interesse ad ottenere una riparazione; quando invece si tratti di reati di più vasto allarme sociale, il procedimento diventa instaurabile anche d'ufficio, senza la necessità di un accusatore.

In ogni caso anche quando l'iniziativa abbia natura privata, ovvero si sia in presenza di un privato che compie le relative formalità costitutive, la necessaria ingerenza del funzionario imperiale rende anche tale procedura, in apparenza accusatoria, solo tendenziale.

In questo senso sembrerebbe deporre C.I.9.2.8, costituzione di Diocleziano e Massimiano :

C.I.9.2.8 : (Diocl. et Maxim.). *Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit et querellam deferre voluerit, non ad*

C.Th.9.1.14 (a.383); C.Th.2.1.8.1 (a.395) = C.8.4.8.; C.Th.9.1.19pr. (a.423) = C.9.2.17pr.

stationarios decurrat, sed praesidalem adeat potestatem aut libellos offerens aut querellas suas apud acta deponens. Diocl. et Maxim. AA. Exempl. Sacr. Litt. A XXX pp. Sine die et consule.

In essa si proibisce ai cittadini di denunciare agli *stationarii* le offese ricevute, invitandoli piuttosto a costituirsi, con le prescritte formalità, come accusatori davanti al preside della provincia.

Molti autori³¹ hanno preferito leggere tale brano solo come un'ulteriore conferma dell'esistenza di un sistema accusatorio che, al fine di evitare l'instaurarsi di un processo sulla base di accuse infondate di *delatores*, preferisce incoraggiare la promozione di un'accusa formale.

Io invece intendo sottolineare un altro aspetto, anche se meramente procedurale: in questa costituzione chiaramente si vieta agli *stationarii* di ricevere denunce, dichiarando invece competente a ciò un altro funzionario gerarchicamente superiore: il preside provinciale.

Questo non collide con la tesi precedentemente da me esposta di un'amministrazione della giustizia volta alla repressione dei reati "ad ogni costo", ma non fa altro che confermare quella ripartizione di competenze tra funzionari minori e superiori che costituisce una delle principali caratteristiche del burocratico sistema giudiziario tardo imperiale ed in base alla quale l'unica autorità competente a svolgere funzioni istruttorie e giudicanti rimane il giudice ovvero il magistrato di grado più elevato, residuando ai funzionari minori un'attività di collaborazione mediante lo svolgimento di compiti inquirenti e la segnalazione degli episodi illeciti.

3. La giustizia tardo imperiale nella testimonianza delle fonti non giuridiche: la delazione nei racconti di Ammiano Marcellino e di Libanio

Conviene a questo punto ricordare come tutte le più importanti fonti pervenute, da Ammiano Marcellino a Libanio, fino all'Anonimo del *De rebus bellicis* e a Procopio, concordino nel raffigurare la società tardo imperiale come un ambiente corrotto, in cui la giustizia funziona male e la degenerazione investe anche le più alte cariche pubbliche.

Ammiano Marcellino³² ci riporta un quadro allarmante di delazioni³³ ed abusi. “ Per tutta Antiochia - riferisce ³⁴ – si mandavano in giro

³¹ Per tutti si considerino L. Mer, *L'accusation*, 49 nt 1; S.Pietrini, *Sull'iniziativa*, 118 nt.163 e 127ss.

³² Ammiano Marcellino nacque ad Antiochia da una facoltosa famiglia tra il 330 ed il 335 come riportano Libanio, *Ep.*983.10 (186 Forster) e Prisciano *Gramm. Lat.* Keil 2.487 unici scrittori antico a fare menzione di questo importante storico. Compiuti gli studi, Ammiano entrò per decreto imperiale nel corpo dei *protectores domestici* alle dipendenze di Ursicino, comandante delle truppe romane in Mesopotamia e partecipò a diverse vicende belliche, tanto in Oriente che in Occidente. Nel 363, dichiara la propria partecipazione alla spedizione di Giuliano in Oriente dove forse ricoprì un'alta carica militare. Così almeno ritiene E. Gibbon, *Decline and Fall of Roman Empire*, London, 1802, 44. Dopo la morte dell'imperatore Valente nel 378, si recò a Roma, ma già nel 383 fu espulso dall'Urbe in quanto straniero e cultore di studi liberali (14.6.19). Morì intorno all'anno 400. Tra i principali studi su tale autore si segnalano: A.M. Demicheli, *I processi di lesa maestà in Ammiano Marcellino*, in *Ann.Fac.Giur.Univ.Genova*, 1984, 95-126; G. De Bonfils, *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, Bari, 1986; M. Navarra, *Riferimenti normativi e prospettive giurispubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, in *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo imperiali* sotto la direzione di M. Sargenti, 1, 5, Milano, 1994 e in *SDHI*, 62, 1996.

³³ Amm.14.1.2 racconta come Gallo Cesare e la sua consorte non avessero remore a servirsi di informatori nascosti ed abili, che perfidamente alteravano quanto avevano appreso, pronti a raccogliere ogni notizia, anche falsa, ma ad essi gradita,

uomini di infima condizione, appunto perché nessuno si guardasse da essi, con il compito di raccogliere e di riferire tutto ciò che la gente diceva.

E costoro con noncuranza, quasi fossero di passaggio, avvicinandosi ai cittadini più eminenti, oppure entrando travestiti da poveri nelle case dei ricchi, raccontavano poi a corte, dove si introducevano di nascosto, quanto avevano potuto apprendere o ascoltare³⁵.

Quella descritta da Ammiano risulta essere una vera “calunnia istituzionalizzata”, promossa dall’imperatore per avversare i propri oppositori e prevenire possibili congiure³⁶. La maggioranza dei processi raccontati nelle *Storie*, peraltro, riguarda il reato di *maiestas* ed ha come protagonista, in funzione di giudicante, lo stesso imperatore.

La giustizia narrata da Ammiano è perciò torbida, occasionale, sempre legata alla preoccupazione imperiale di mantenere il potere. Gli imperatori sono descritti come esseri insicuri e crudeli (in particolare

con cui calunniare degli innocenti, accusandoli di aspirare al regno e di praticare arti magiche. Sintomatica di questo clima torbido è la vicenda di Clemazio, nobile alessandrino, la cui suocera da lui respinta, per vendetta, si era recata dall’imperatrice ed in cambio di un prezioso monile aveva ottenuto una sentenza di morte per il genero (Amm.14.1.3).

³⁴ Amm.14.1.6.

³⁵ La traduzione italiana dei passi ammiane presenti in questo studio è a cura di A. Resta Barrile, *Ammiano Marcellino, I storie*, 1-3, Bologna, 1974.

³⁶ Amm.15.3.4 e 5 ricorda in questo senso le figure di due fedelissimi dell’imperatore Costanzo: Paolo e Mercurio. Il primo era detto Catena perché abilissimo nell’intrecciare indissolubili nodi di calunnie, il secondo veniva soprannominato il magistrato dei sogni, perché se udiva qualcuno raccontare a un banchetto quanto aveva sognato soleva riferire tutto alle orecchie sempre aperte dell’imperatore, travisando il racconto. Sicché - osserva Ammiano - si aveva ormai in Antiochia timore di raccontare i propri sogni ed era insorta l’abitudine, in presenza di estranei, di dichiarare di non aver chiuso occhio.

Costanzo³⁷ e Valentiniano³⁸), che non esitano a ricorrere alla tortura e alla pena di morte per togliere di mezzo i personaggi più illustri e scomodi, tanto ad Antiochia che a Roma.

Ad eccezione di qualche caso isolato³⁹, tutta l'opera ammiana risulta quindi permeata dalla volontà di sottolineare la correlazione tra l'incapacità e talora non volontà degli imperatori di rendere giustizia e il conseguente incremento della corruzione che ormai coinvolge non più solo giudici ed avvocati, ma il ceto palatino in generale.

Emblematica è la vicenda narrata da Ammiano a proposito dell'imperatore Valente⁴⁰. Questi si lasciò convincere dal prefetto del pretorio Modesto e dagli altri dignitari di corte che l'esercizio della giurisdizione fosse umiliante per la maestà del potere imperiale e scelse di astenersene, così favorendo l'accrescersi delle ruberie e nefandezze di coloro che lo avevano consigliato.

³⁷ Amm.21.16.8 riguardo all'imperatore Costanzo II ricorda “...qualora scoprisse da un indizio, anche falso o leggero, che qualcuno aspirava al supremo potere, indagando senza posa e non facendo distinzione tra lecito ed illecito, superava facilmente la crudeltà di Caligola...Alle sofferenze degli infelici, che erano accusati di avere offeso o violato la maestà imperiale, si aggiungevano l'acerbità di lui e i suoi iracondi sospetti per tutte le accuse di tal genere. Non appena si diffondeva la voce di tali delitti, istruiva processi con maggior accanimento di quanto stabilissero le leggi, vi delegava giudici crudeli e nel punire i condannati, se la natura l'avesse permesso, si sforzava di prolungarne la morte...”. Per una riflessione più ampia su tale imperatore vedi G. Gigli, *La dinastia dei secondi Flavii: Costantino II, Costante, Costanzo II (337-361)*, Roma, 1959, 140ss.; C. Di Spigno, *Studi su Ammiano Marcellino*, in *Helikon*, 3, 1963, 301ss.; A. Cameron, *Il tardo impero romano*, Bologna, 1995, 151ss.

³⁸ Amm.29.3 e 30.8 ricordano l'innata crudeltà di Valentiniano I. Sulla figura di tale imperatore si segnala R. Soraci, *L'imperatore Valentiniano I*, Catania, 1971; G. De Bonfils, *La legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Index*, 24, 1996, 393ss.

³⁹ Amm.25.4.8 descrive l'imperatore Giuliano come equo amministratore della giustizia a differenza dei suoi predecessori.

Fino a che punto può tuttavia essere ritenuto attendibile il racconto di Ammiano ?

Posto che Ammiano offre dell'amministrazione della giustizia solo un quadro complementare alla presentazione di fatti politici e militari, di cui, come ogni storiografo, specificatamente si interessa, la sua testimonianza va ridimensionata alla luce di vari fattori.

In primo luogo le sue vicende personali che lo portano, ad esempio, a criticare ferocemente Costanzo, oppositore del suo comandante Ursicino e a lodare invece Giuliano⁴¹ che accompagnò in alcune campagne belliche. In secondo luogo è da notare che Ammiano non è un giurista, è un militare, spesso coinvolto nei giochi della politica, per cui non si cura tanto degli interventi legislativi imperiali, bensì valuta globalmente la persona dell'imperatore partendo dal principio, che è uno dei luoghi comuni della storiografia, per il quale, se la giustizia non è amministrata in modo corretto, il relativo potere si trasforma in arbitrio e colui che ne è detentore in tiranno.

Ammiano, pertanto, tende sempre ad imputare la responsabilità della dilagante degenerazione dei costumi al vertice dell'amministrazione

⁴⁰ Amm.30.4.2. Per uno studio più approfondito in proposito: M. Sandri, *La figura dell'imperatore Valente nelle Storie di Ammiano Marcellino*, in *Memorie Acc. Patavina di Scienze, Lettere e Arti* (1966-1967), 79, 1968, 335-359.

⁴¹ In proposito A. Selem, *L'atteggiamento storiografico di Ammiano nei confronti di Giuliano dalla proclamazione di Parigi alla morte di Costanzo*, in *Athenaeum*, 49, 1971, 89-110; J. Fontaine, *Le Julien d'Ammien Marcellin*, in *L'Empereur Julien. De l'Histoire à la légende (331-1715)*, in *Etudes rassemblées par R. Braun et J. Richer*, Paris, 1978, 51; V. Neri, *Costanzo, Giuliano e l'ideale del civilis princeps nelle Storie di Ammiano Marcellino*, Roma, 1984; M. Catalbiano, *Un quindicennio di studi sull'imperatore Giuliano (1965-1980)*, in *Koivovia*, 7, 1983, 113-116; Ead., *Un decennio di studi sull'imperatore Giuliano (1981-1991)*, in *Koivovia*, 17, 1993, 149-156.

politica e a servirsi della narrazione dei principali intrighi di corte per desumerne la crudeltà ed ingiustizia dei vari imperatori.

La situazione non migliora, anzi vengono introdotti nuovi motivi di denuncia e di scontento, se si legge l'autobiografia⁴² e le altre orazioni del quasi contemporaneo Libanio⁴³.

L'autore, infatti, tratteggia uno scenario assai scoraggiante, nel quale i giudici sono disonesti, sadici ed interessati, il diniego di giustizia è la prassi e l'accusa raramente si scinde dalla calunnia.

“Si viene mandati in prigione assai spesso per nessun motivo – lamenta Libanio - dietro accuse inventate di percosse ed offese e a nulla vale negare e invocare le leggi”.

Questo trattamento, ovviamente, è riservato ai più deboli che vedono utilizzare come prove contro di loro le mere accuse dei potenti, tra i quali spesso figurano gli stessi collaboratori dei governatori.

⁴² I principali studiosi che si sono occupati del Bios di Libanio sono: F. Norman, *Libanius's Autobiography (Oratio I)*, Oxford, 1965; P. Wolf, *Libanius. Autobiographische Schriften*, Zurich – Stuttgart, 1967; J. Martin – P. Petit, *Libanius. Discours I, Autobiographie*, in *Les Belles Lettres*, Paris, 1979.

⁴³ La vita di Libanio è abbastanza nota sia grazie alla sua autobiografia che per l'Or.2 del 381. Disponiamo inoltre di circa 1544 sue lettere che tuttavia coprono solo gli anni dal 355-365 e dal 388-393. Nato e morto ad Antiochia tra il 314 e il 393, è fin da giovanissimo attratto dagli studi di retorica che compie, non solo nella città natale, ma anche ad Atene (336-339), Costantinopoli e Nicomedia (344-349). Divenuto, quarantenne, il principale maestro di retorica di Antiochia, vive alterne fortune in relazione al succedersi dei diversi imperatori. Favorito da Giuliano, si ritira a vita privata durante il regno di Valente, per poi tornare a partecipare attivamente alla vita pubblica con l'ascesa di Teodosio che gli attribuisce nel 383 il titolo di prefetto del pretorio onorario. Sulla figura ed opere di Libanio: P. Petit, *Libanius et la curie municipale à Antiochie au IVe siècle après J.C.*, Paris, 1955; G. Gualandi, *Privilegi imperiali e dualità legislativa nel basso impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, in *AG*, 6, 25, 1959, 5-34; G. Sievers, *Das Leben des Libanius*, Berlino, 1868; R. Foerster – K. Munscher, *Libanius*, in *R.E.* 12, 2, 1925, col.2485-2551; P. Petit, *Les étudiants de Libanius*, Parigi, 1957; J.H.W.G. Liebeschuetz, *Antioch. City and Administration in the*

In veste di accusati, compaiono così abitualmente “i contadini che lavorano per i latifondisti, trattati come schiavi, e che, se osano ribellarsi alle continue umiliazioni ed estorsioni, vedono bastare poche parole per far arrivare nella fattoria un soldato munito di catene, che li arresta e li rinchiude nella prigione più vicina”.

In occasione poi della commissione di un delitto, si verifica di frequente che siano denunciati, come responsabili, i viandanti che vengono arrestati anche se si dichiarano estranei ai fatti, non avendone avuto alcuna conoscenza, né parte attiva⁴⁴.

La tematica della delazione è poi ripresa da Libanio citando la figura del giudice iniquo e corrotto: Mixidemo⁴⁵.

Costui infatti, benché nato povero, attraverso una spregiudicata carriera di avvocato e di delatore, era riuscito a diventare un governatore ricco e potente.

Per lui, come per altri, l'unica fonte di ricchezza è il tribunale, posto che appartiene a quella spregevole categoria di avvocati che si arricchiscono con la calunnia, e lo stesso Mixidemo si vanta di essere padrone della buona come della cattiva fama.

Uno dei principali elementi uniformanti le diverse testimonianze di cui ci siamo occupati finora è la decisa e netta condanna, da parte di tutti gli autori, della prassi, ormai radicata, delle delazioni.

Later Roman Empire, Oxford, 1972, 1-16; M. Pinto, *La scuola di Libanio nel quadro del IV secolo dopo Cristo*, in *RIL*, 108, 1974, 163ss.

⁴⁴ *Lib, Or.* 45.3-6 (3.360 ss Forster)

⁴⁵ Mediante una breve indagine etimologica si ricava con facilità come Mixidemo significhi “miscelatore del popolo” in perfetta coerenza con la sua natura di faccendiere, sempre pronto, come ci tramanda *Lib, Or.* 39.12ss (3.271 Forster), a “trascinare uomini in tribunale...lasciandone alcuni dentro e tirandone altri fuori...mescolando le false accuse e...facendo il delatore”

Il fatto che la totalità degli scrittori tardo antichi menzionati lamenti simile abitudine e la descriva come ormai connaturata all'andamento della giustizia non fa che accrescere la veridicità, anche sul versante giuridico, di queste narrazioni letterarie.

Avendo il problema della calunnia⁴⁶ radici antiche, ritengo che, ai fini della nostra indagine, sia da sottolineare non tanto il suo dilagante diffondersi in età tardo imperiale, posto che anche nelle precedenti epoche storiche suddetto fenomeno aveva assunto dimensioni ragguardevoli, quanto che proprio a partire dal IV secolo si fornirono a tale illecito le risposte sanzionatorie più severe.

In contrasto con la facile obiezione che l'inasprimento delle pene è uno degli aspetti caratterizzanti l'età tardo antica, preferisco ipotizzare che l'esacerbazione del regime punitivo della calunnia non sia stato il riflesso di una generalizzata tendenza al rigorismo, bensì la consapevole risposta legislativa ad una manifestazione illecita ricca di implicazioni non solo giuridiche, ma anche sociali.

La diffusione di una delazione incontrollata ed incontrollabile costituiva infatti una concreta minaccia al quotidiano svolgersi del vivere sociale, tanto per le classi inferiori, che per quelle più alte, fino

⁴⁶ Il reato di calunnia ad oggi si consuma allorché taluno "...con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato..." (art.368 c.p.). Nel tardo antico invece i comportamenti distorti esperibili dall'accusatore concretavano almeno tre distinte figure criminose: la *tergiversatio* (che si ha quando indipendentemente dal motivo l'accusatore non porta a termine l'accusa entro l'anno), la *calumnia* (che è qualsiasi accusa sfornita di prova), la *praevaricatio* (che si realizza quando l'imputato è assolto a causa della collusione delle parti), ma già a partire dal IV secolo quest'ultima figura scompare riassorbita dalla più ampia configurazione assunta dalla *calumnia*. Nel corso della trattazione tali concetti verranno comunque delineati con più precisione con riguardo alla loro evoluzione.

alla stessa autorità imperiale e si può ritenere che proprio ad essa fossero riconducibili direttamente od indirettamente le principali manifestazioni di malcostume giudiziario.

Le numerose costituzioni imperiali⁴⁷ che, a partire dal IV secolo, cercarono di combattere questo fenomeno sono quindi per me sintomatiche di una precisa coscienza della gravità di tale problema e delle sue conseguenze concrete.

Non porre limiti alla calunnia, infatti, aveva come risvolto pratico carceri affollate da soggetti anche innocenti, impossibilità materiale dei giudici di esercitare le proprie funzioni in tempi ragionevoli, pressioni da parte dei sedicenti accusatori per veder condannati i soggetti da loro falsamente indicati come colpevoli, difficoltà di svolgere il processo in tutte le sue fasi con conseguenti episodi di giustizia sommaria o addirittura di diniego della stessa.

Il continuo timore di poter incorrere in denunce infondate, senza la certezza che la verità venisse a galla, rischiava così di provocare la paralisi istituzionale, come desumiamo dal racconto di Ammiano che ci parla di una vera e propria categoria di delatori professionisti. Proprio contro costoro sono rivolte le norme di cui ora ci occupiamo.

4. Misure contro le denunce anonime e le accuse infondate.

Dapprima si cercò di porre rimedio alla prassi delle denunce anonime e di scoraggiare accuse avventate, fissando rigide regole formali alla proposizione dell'accusa⁴⁸.

⁴⁸ Senza tornare ad occuparci dei problemi insiti alle modalità d'instaurazione del

In seguito, rimanendo il flagello delle accuse temerarie comunque allarmante, gli interventi normativi si susseguirono sempre più drastici.

Già nell'epoca del Principato il sistema dell'accusa riconosciuta a *quibus de populo* aveva dato luogo a gravi abusi. Contro di essi si era già attivato l'imperatore Claudio con una disposizione pervenuta attraverso il papiro BGU 611, riprodotto un'*oratio* al Senato.

Tale testo, seppur oggetto di interpretazioni tra loro assai diverse⁴⁹, testimonia l'intenzione imperiale di regolamentare l'accusa.

processo, ritengo doveroso, riportare CTh.9.1.5: (Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u): *Quodam tempore admissum est, ut non subscriptio, sed professio criminis uno sermone ex ore fugiens tam accusatorem quam reum sub experiendi periculo de patria, de liberis, de fortunis, de vita denique dimicare cogeret. Ideoque volumus, ut, remota professionis licentia ac temeritate, ad subscriptionis morem ordinemque criminatio referatur, ut iure veteri in criminibus deferendis omnes utantur, id est ut, sopita ira et per haec spatia mentis tranquillitate recepta, ad supremam actionem cum ratione veniant atque consilio. Dat. XI. kal. iun. Sirmio. acc. Romae, Constantino A. VII. et Constantio C. cons.* In tale costituzione del 22 maggio 320, oltre a voler riportare l'accusa *ad subscriptionis morem ordinemque*, Costantino raccomanda al promotore dell'iniziativa processuale di agire con estrema riflessione e prudenza, badando di esercitare l'accusa solo dopo aver sopito l'ira e recuperato quella lucidità mentale che lo possa mettere al riparo da azioni avventate. Il compimento delle formalità accusatorie nell'ottica imperiale agevolerebbe proprio tale maggiore ponderazione, constando di un atto scritto e dell'accettazione delle relative conseguenze.

⁴⁹ Gli autori che si sono occupati di questo testo, gli hanno attribuito significati tra loro molto diversi. In particolare: E. Levy, *Von den römischen Anklageverfahren*, in ZSS, 53, 1933, 212ss = *Gesammelte Schriften*, 2, Köln-Graz, 1963, 379ss, e A. Momigliano, Claudius. *The emperor and its achievement*, trad.it. *L'opera dell'imperatore Claudio*, Cambridge, 1962, 132, interpretarono questa orazione come generativa dell'obbligo in capo al *praetor quaestionis* di dichiarare la *calumnia*, ogni qualvolta vi fosse stata un'ingiustificata assenza dell'*accusator*. Nello stesso senso sembrano pronunciarsi L. Mer, *L'accusation*, 492, e L. Fanizza, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, in *Studia Iuridica*, 84, Roma, 1988, 24 e 73 nt.174. Al contrario M. Lauria, *Calumnia*, in *Studi Ratti*, Milano, 1933, ora in *Studi e Ricordi*, Napoli, 1983, 257, ritenne invece che l'imperatore Claudio, con tale intervento, si fosse limitato a consentire al pretore, in caso di ingiustificata assenza dell'accusatore, di porre fine, a sua

La successiva prescrizione normativa che contribuì a disciplinare la materia fu il senatoconsulto Turpilliano del 61 d.C. che si preoccupò di punire come reato ogni abbandono dell'accusa (cd. *tergiversatio*) sia ingiustificato, sia supportato da motivi illeciti.

In caso di desistenza la sanzione era costituita dalla perdita della possibilità di accedere all'*abolitio*, ossia la richiesta formale al magistrato di poter abbandonare l'accusa con conseguente impossibilità di riproporla in seguito per gli stessi motivi e contro la medesima persona.

Lo stesso senatoconsulto si preoccupò di regolamentare anche un'altra prassi abusiva degli accusatori: la *praevaricatio*, cioè la rinuncia dell'accusa frutto di un illecito accordo tra accusatore ed imputato e diretta a sottrarre quest'ultimo a ulteriori iniziative, essendo già pendente a suo carico un procedimento penale.

Della fattispecie della *praevaricatio* si era già occupata la *Lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C., stabilendo che in questi casi si rinnovasse il giudizio ed il *prevaricator* fosse privato del diritto di

discrezione, al processo in corso con la *pronuntiatio de calumnia*, senza che ciò assurgesse ad obbligo. Pensiero analogo esprimono G. Provera, *La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, 66ss e 70 nt.88, e G. Purpura, *Il papiro BGU611 e la genesi del SC Turpilliano*, in *AUPA*, 36, 1976, 235ss e 240 nt.68. Tuttavia per il primo tale orazione non avrebbe costretto il pretore a punire il desistente, ma gli avrebbe conferito solo "la facoltà di ordinare la comparizione in giudizio dell'*accusator* che avesse lasciato inutilmente decorrere il termine fissatogli per l'espletamento dell'accusa. Se il predetto non ubbidiva all'intimazione, il processo si sarebbe dovuto concludere obbligatoriamente con una pronuncia che dichiarava *calumniator* l'accusatore". Invece per il secondo il pretore avrebbe potuto dichiarare la *calumnia* solo ove ne avesse ravvisato in concreto gli estremi.

esercitare la stessa accusa⁵⁰. Per effetto del senatoconsulto Turpilliano fu estesa anche a tale fattispecie la sanzione dell'*infamia*⁵¹.

Quanto invece alla *calumnia*⁵², già in epoca repubblicana, la *Lex Remnia de calumniatoribus* (databile intorno al 91 a.C.) l'aveva identificata come ogni promozione di un'accusa infondata sostenuta dal dolo del suo autore, prevedendo in questi casi, come conseguenza punitiva, l'*infamia* per l'accusatore⁵³.

La *communis opinio*⁵⁴ ritiene pertanto che in tale epoca ed in seguito, per tutta l'età classica, l'accezione del termine *calumnia* riguardasse

⁵⁰ Così almeno ritengono: M. Lauria, *Accusatio*, 353; L. Mer, *L'accusation*, 453; L. Fanizza, *Delatori*, 84. Invece per E. Levy, *Anklagervergehen*, 197ss. la sanzione della perdita dello *ius accusandi* risalirebbe alla *Lex Remnia*.

⁵¹ In tal senso si esprimono G. Provera, *Riflessi privatistici dei "pacta de crimine"*, in *Studi Biondi*, 2, Milano, 1965, 566 e nt. 62; E. Levy, *Anklagervergehen*, 205ss; L. Fanizza, *Delatori*, 43 e 82ss. In senso contrario invece L. Mer, *L'accusation*, 453ss. per il quale l'*infamia* avrebbe colpito il prevaricatore già prima del 61 per cui il senatoconsulto si sarebbe limitato ad estendere alla *praevaricatio* le nuove sanzioni della *calumnia* sorte *extra ordinem*.

⁵² Su tale illecito segnale per tutti: D.A. Centola, *Il crimine calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999.

⁵³ J.C. Camiñas, *Le crimine calumniae dans la Lex Remnia de Calumniatoribus*, in *RIDA* 37, 1990, 131 ss. ritiene che la *Lex Remnia* prevedesse già come punizione per il *calumniator*, oltre all'*infamia*, la perdita dello *ius accusandi* e la "rétorsion de la peine" ovvero la pena del taglione. Al contrario invece L. Mer, *L'accusation*, 433ss ritiene che la conseguenza sanzionatoria della pena del reciproco non possa trovare origine che nella *cognitio extra ordinem* dell'età classica e piena consacrazione solo nel Tardo Impero.

⁵⁴ In contrasto con la maggior parte della dottrina, M. Lauria, *Calumnia*, 112 ritiene che la configurazione estensiva del concetto di *calumnia* operasse già dal tempo dei Severi e a sostegno cita C.I.2.7.1 (*Si patronum causae praevaricatum putas et impleveris accusationem, non deerit adversus eum pro temeritate commissi sententia, atque ita de principali causa denuo quaeretur. Quod si non docueris praevaricatum, et calumnia notaberis et rebus iudicatis, a quibus non est provocatum, stabitur.*). Si tratta di una costituzione dell'imperatore Antonino indirizzata ad un certo Dolone in cui si dice che, se l'accusa di *praevaricatio* non sarà provata, l'accusatore sarà tenuto a rispondere di *calumnia*. Per l'analisi di questo stesso passo, ma con conclusioni ben diverse anche L. Mer, *L'accusation*, 422ss e L. Fanizza, *Delatori*, 57 nt.132, per la quale nei primi decenni del III secolo tale accezione estensiva di *calumnia* sarebbe stata solo episodica

solo le ipotesi in cui chi agiva fosse consapevole dell'ingiustizia della sua accusa.

In tal senso si esprimerebbe anche C.I. 9.46.3⁵⁵ che è un rescritto di Alessandro Severo indirizzato ad Eumeliano, pervenuto senza indicazione della data. In esso si conferma che l'assoluzione dell'accusato non si ritiene sufficiente ad integrare il reato di calunnia, potendo l'accusatore sfuggire alle relative pene qualora provi che l'azione è stata da lui intrapresa nel convincimento di far valere una *iusta causa*⁵⁶.

A partire dal IV secolo queste tre figure sono profondamente modificate.

La *praevaricatio* sparisce, sempre più assorbita dalla *calumnia*, da quest'ultima viene distaccato l'elemento soggettivo in un processo di oggettivazione che la porterà ad operare in ogni ipotesi di assoluzione, infine la *tergiversatio* viene contenuta in precisi limiti temporali.

Illustrando tale evoluzione mi propongo quindi di mettere in luce l'intenzione degli imperatori di colpire, almeno formalmente, l'esercizio temerario dell'accusa con un susseguirsi d'interventi di crescente intensità che, indipendentemente dalla reale ragione di politica legislativa alla loro base, possono essere interpretati come misure a tutela degli innocenti, a prescindere dalla loro appartenenza sociale.

⁵⁵ C.I.9.46.3: *Qui non probasse crimen quod intendit pronuntiatur, si calumniae non damnetur, detrimentum existimationis non patitur. Non enim, si reus absolutus est, ex eo solo etiam accusator, qui potest iustam habuisse veniendi ad crimen rationem, calumniator credendus est.* * Alex. a. Eumeliano. * <a xxx >.

⁵⁶ Secondo G. Provera, *Vindicatio*, 69ss, il rescritto in esame proverebbe che al tempo di Alessandro Severo era ormai divenuto onere dell'accusatore dimostrare

Tra tutti gli imperatori che si occuparono di disciplinare l'accusa al fine di ridurre le manifestazioni indebite, Costantino fu sicuramente uno dei più solleciti. Mostrando un particolare interesse per tale tematica, dettò una serie di disposizioni rivolte ad evitare che lo strumento dell'accusa privata potesse essere manipolato per il perseguimento di fini illeciti.

Tutti gli interventi costantiniani a riguardo sembrano infatti diretti alla realizzazione di una corretta amministrazione della giustizia e ad una decisa condanna, non tanto dell'accusa in sé, quanto della sua proposizione temeraria.

Uno dei primi impegni che si assunse l'imperatore, per alcuni sull'esempio ecclesiastico⁵⁷, fu quello di cercare di debellare l'uso di proporre *libelli famosi*⁵⁸.

Con tale locuzione, come ha efficacemente osservato A.D. Manfredini⁵⁹, non si indicano "scritti diffamatori qualsiasi, ma uno scritto ben preciso: il breve scritto di denuncia anonimo, in cui si allegano colpa e delitti a carico di taluno esplicitamente menzionato".

la sussistenza di una *iusta causa* a fondamento dell'accusa, altrimenti avrebbe operato la presunzione di dolo.

⁵⁷ Sulla presunta influenza esercitata su Costantino dalla legislazione conciliare in tema di *libelli famosi* e in particolare da quella emanata dal concilio di Elvira del 303 (o 306): J. Gaudemet, *Constantin, restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario*, Napoli, 1959, 654; C. Dupont, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les peines*, Lille, 1955, 86.

⁵⁸ In particolare sull'argomento: B.Santalucia, *Costantino e i libelli famosi*, in *Index*, 26, 1998.

⁵⁹ A.D. Manfredini, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana* (CTh.1.1.5.6 e Nov. Theod.1), in *marginem a CTh.9.34. (De famos libellis)*, in *ARC*, 4, 1981, 417ss; Id., *La diffamazione verbale nel diritto romano*, 1, Milano, 1979, 201ss. e 222.

I libelli erano di solito recapitati di nascosto agli organi giurisdizionali (cd. *libelli in iudiciis oblati*) oppure erano divulgati in altro modo che li rendesse socialmente conoscibili (cd. *libelli propositi*).

Prima di Costantino, questo illecito si configurava come un delitto privato e pertanto poteva essere perseguito su iniziativa di parte a titolo di *iniuria* con l'*actio iniuriarum*⁶⁰ oppure *extra ordinem usque ad relegationem insulae*⁶¹.

Tuttavia il privato incontrava spesso difficoltà insormontabili nella realizzazione della propria pretesa, accresciute sia dall'identità ignota del diffamatore, sia dalla prassi giudiziaria, in via di consolidamento, di ricorrere alle denunce anonime.

Proprio al fine di evitare il radicarsi di quest'ultimo fenomeno, Costantino intervenne con una serie di costituzioni particolarmente significative.

Privilegiando il criterio cronologico anziché quello sistematico interno al Codice Teodosiano, considero come prima costituzione CTh.9.34.2 in quanto datata 25 febbraio 313 (o 315)⁶²

⁶⁰ Ciò si ricava da D.47.10.15.29 (Ulp.1.57 ad ed.). Sul punto vedi anche C. Dupont, *Injuria et délits privés dans les constitutions de Constantin*, in *RIDA*, 1, 1952, 434 nt.21 per la quale tale passo attesta l'esperibilità dell'*actio iniuriarum* anche in caso di *libelli famosi*.

⁶¹ Così almeno risulta da P.S.5.4.17

⁶² CTh.9.34.2: (Constantinus A. ad Aelianum proconsulem Africae). *Licet serventur in officio tuo et vicarii exemplaria libellorum, qui in Africa oblati sunt, tamen eos quorum nomina continent metu absolutos securitate perfrui sinas solumque moneas, ut ab omni non solum crimine, sed etiam suspitione verisimili alieni esse festinent. Nam qui accusandi fiduciam gerit, oportet comprobare, nec occultare quae scierit, quoniam praedicabilis erit ad dicationem publicam merito perventurus..* La data di questa costituzione ritenuta più credibile da A.D. Manfredini, *In margine a CTh.9.34*, 419 nt. 85 e da C. Dupont, *La domaine géographique d'application des textes constantiniens. Procédés de détermination*, in *Iura*, 18, 1967, 35 nt. 17, è quella del 315. In tal modo però l'autrice si allontana dalla tesi sostenuta in *Le Droit Criminel. Les infractions*, 84 nt.2, in cui

In essa l'imperatore, da poco divenuto tale, affronta il problema con un approccio morbido, senza modificare il precedente modello sanzionatorio.

In un'ottica di tutela della vittima, esorta ad evitare che essa viva nella paura e nell'insicurezza ingenerata dalla denuncia anonima, rassicurandola che non si darà alcun seguito alle accuse, se la stessa si affretterà a provarsi estranea *ab omni non solum crimine, sed etiam suspicione verisimili*. Con una lieve apertura anche all'autore del libello, l'imperatore stabilisce poi che qualora costui, per sottrarsi alle formalità dei *sollemnia accusationis*, abbia preferito inviare una denuncia scritta all'autorità, purché firmata e non anonima, potrà non essere punito se riuscirà a dimostrare di non aver voluto commettere alcun reato e formalizzerà la sua accusa. In questo caso i *libelli* saranno eccezionalmente conservati negli uffici dei funzionari.

Qui l'atteggiamento di Costantino sembra ancora indulgente nei confronti della prassi delle denunce anonime che sembrano trovare un responsabile.

Probabilmente assorbito dalla risoluzione di altre più importanti questioni politiche e religiose (in questi anni si collocano il cd. Editto di Milano e le ostilità con Licinio), Costantino sembra più che altro preoccupato di garantire la posizione dell'innocente e di far sì che l'accusa, qualora esercitata, lo sia nelle forme stabilite.

Ben più rigido è il suo atteggiamento alcuni anni dopo. Resosi conto dell'insufficienza di un mero richiamo alla legalità e all'osservanza

aderiva alla data del 313 sull'esempio di Th. Mommsen, *Theodosiani libri XVI*, Berlino, 1905, 1, 231, e di O. Seeck, *Regesten*, 210 e 248.

delle forme, l'imperatore, di fronte ad un fenomeno accresciutosi in modo allarmante, reagisce con fermezza.

In CTh.9.34.1⁶³ del 29 Marzo 319, indirizzata a Verino il vicario dell'Africa, detta una serie di regole particolarmente severe a testimonianza di una rinnovata ostilità per tale tipo di illecito.

In primo luogo ribadisce la presunzione di innocenza in capo agli accusati dalla denuncia anonima, dopodiché impone di ricercarne l'autore e - ove reperito - di costringerlo a provare la fondatezza di quanto affermato. Infine - ed è questa la prescrizione più dura - anche qualora l'accusa si dimostri fondata, colui che per portarla a conoscenza dell'autorità si sia servito della denuncia anonima sarà comunque condannato a morte⁶⁴.

Il rigore di tale disposizione va letto, a mio parere, in un'ottica di decisa opposizione da parte dell'imperatore a che la giustizia si svolga su canali paralleli ed alternativi a quelli istituzionali.

La volontà di repressione tipica del tardo impero non può infatti prescindere da una responsabilizzazione di chi assume la veste di accusatore, come abbiamo visto in precedenza, per cui la diffusione dei libelli è disincentivata con l'estremo dei rimedi.

Costantino sembra voler riportare soprattutto l'ordine ed il rispetto delle leggi vigenti nel settore giudiziario ed il modo migliore, almeno

⁶³ CTh.9.34.1: (Imp. Constantinus A. ad Verinum vicarium Africae). *Si quando famosi libelli reperiantur, nullas exinde calumnias patiantur hi, quorum de factis vel nominibus aliquid continebunt, sed scriptiois auctor potius requiratur et repertus cum omni vigore cogatur his de rebus, quas proponendas credidit, comprobare; nec tamen supplicio, etiamsi aliquid ostenderit, subtrahatur.*

⁶⁴ C'è accordo nel ritenere che il *supplicium* di cui parla Costantino in questa costituzione sia l'*ultimum supplicium* cioè la pena del gladio. Per tutti: C. Dupont, *Le droit criminel. Les peines*, 85; A.D.Manfredini, *In margine a CTh.9.34*, 419 nt. 84.

all'inizio, gli sembra quello di far sì che la giustizia impieghi le proprie forze esclusivamente nella persecuzione di reati per i quali un accusatore faccia valere la lesione giuridica subita, in modo solenne e formale, secondo la tradizione, senza affidare le proprie sorti a scritti anonimi.

Ciò può essere in parte letto come un apprezzabilissimo tentativo di restituire certezza alle situazioni giuridiche, processualmente coinvolte, mediante lo stimolo ad un esercizio dell'accusa formale e pertanto ponderato.

In perfetta coerenza con tale disposizione si pone CTh.9.34.3⁶⁵ successiva di poco più di un anno risalendo al 4 dicembre 320.

Si tratta di un'*epistula* indirizzata al *vicarius Italiae Ianuarinus* in cui si impone ai giudici di dare alle fiamme le denunce anonime, senza che di esse sia data notizia, neppure all'imperatore.

Si assiste pertanto ad una *climax* repressiva nei confronti delle denunce anonime che sembra confermare uno stato di emergenza, assai simile a quello narrato dalle fonti non giuridiche.

In un attacco estremamente sistematico e su più fronti, Costantino, infatti, non si limita a colpire l'autore del reato, ma si preoccupa anche della condizione del soggetto passivo e pone specifici obblighi in capo ai giudici riceventi, quasi a far sì che ogni soggetto coinvolto concorra alla repressione di questo fenomeno.

⁶⁵ CTh.9.34.3:(Imp. Constantinus A. ad Ianuarinum Agentem Vicariam Praefecturam). *Ut accusatoribus patientia praebenda est, si quem persequi in iudicio volunt, ita famosis libellis fides habenda non est nec super his ad nostram scientiam referendum, cum eosdem libellos flammis protinus conducat aboleri, quorum auctor nullus existit.*

Queste tutele apprestate dalla legislazione costantiniana⁶⁶ non vengono meno con la scomparsa dell'imperatore, ma furono al contrario perseguite con altrettanta energia dai suoi figli.

In particolare in CTh.10.10.4⁶⁷ del 12 giugno 338 emanata a Viminacio ed indirizzata a Celsino (erroneamente qualificato come prefetto del pretorio anziché proconsole d'Africa) l'imperatore Costanzo (lo stesso che Ammiano descrive tanto favorevole ai delatori) informa dell'emanazione di un editto *ne quid occultis delationibus possit in hominum licere fortunas*.

L'editto, o comunque almeno parte o sintesi di esso, è stato riconosciuto in CTh.9.34.5⁶⁸ in cui, ricollegandosi ai precedenti interventi di Costantino, *inclytus pater noster*, si ribadisce che tutti i libelli *quos famosos vocant* siano dati alle fiamme.

Il fatto che tale costituzione sia datata 18 giugno 338 e quindi almeno cinque giorni dopo la comunicazione a Celsino dell'emanazione dell'editto stesso, non è di ostacolo, se si ritiene⁶⁹ che il testo indirizzato *ad Afros* non sia l'originale, ma solo la copia trasmessa in Africa, sicché il 18 giugno indicherebbe solo il giorno di spedizione da parte della cancelleria imperiale.

⁶⁶ Le tutele apprestate da Costantino, come vedremo nel corso di questo lavoro, riguardano anche il regime carcerario e la durata del processo.

⁶⁷ CTh.10.10.4: (Imp. Constantius A. Celsino P.P.). *Innocentiam securitate firmantes et quorundam audaciam prohibentes edictum promulgavimus, ne quid occultis delationibus possit in hominum licere fortunas.*

⁶⁸ CTh.9.34.5:(Imp. Constantius A. ad Afros). *Libellis quos famosos vocant, si fieri possit, abolendis inclytus pater noster providit et huiusmodi libellos ne in cognitionem quidem suam vel publicam iussit admitti. Non igitur vita cuiusquam, non dignitas concussa his machinis vacillabit; nam omnes huiusmodi libellos concremari decernimus.*

⁶⁹ Così P.O. Cuneo, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, 14ss.

Di fronte all'interrogativo circa la destinazione solo africana di tale provvedimento, è lecito a mio parere avanzare qualche perplessità.

Come abbiamo visto, infatti, il fenomeno dei libelli anonimi ha diffusione ben più estesa.

Il rilievo che già CTh.9.34.1 del 319 e CTh.9.34.2 del 315 sono dirette rispettivamente al vicario e al proconsole d'Africa, non va sopravvalutato, ma giustificato con l'osservazione che, in quegli anni, Costantino governa solo la parte occidentale dell'impero, essendo l'Oriente ancora sotto la totale influenza di Licinio.

Del resto CTh.9.34.3 risulta indirizzata al vicario del prefetto del pretorio d'Italia e pubblicata a Roma ed una costituzione ancora successiva, CTh.9.34.4⁷⁰, risalente agli anni in cui l'impero è stato riunificato a seguito della sconfitta di Licinio, risulta *proposita* a Tiro a riprova che la repressione delle denunce anonime è un problema che affligge tutto il territorio imperiale.

Da sottolineare poi come l'imperatore Costanzo, con una disposizione di carattere generale, CTh.9.34.6⁷¹, riafferma, ancora una volta, la presunzione d'innocenza a carico della vittima di un'accusa senza autore.

E' da sottolineare come nella legislazione successiva l'attenzione si sposti completamente dalla regolamentazione del *libellus in iudiciis*

⁷⁰ CTh.9.34.4: (Imp. Constantinus A. ad Dionysium). *Famosa scriptio libellorum, quae nomine accusatoris caret, minime examinanda est, sed penitus abolenda. Nam qui accusationis promotione confidat, libera potius intentione quam captiosa atque occulta conscriptione alterius debet vitam in iudicium devocare.*

⁷¹ CTh.9.34.6: (Imp. Constantius A. ad populum). *Nemo prorsus de famosis libellis, qui neque apud me neque in iudiciis ullum obtinent locum, calumniam patiatur. Nam et innocens creditur, cui defuit accusator, cum non defuerit inimicus. Dat. prid. kal. nov. Mediolano Arbitione et Lolliano cons. (355 oct. 31).*

oblatus (che in un certo senso scompare dalla scena) a quella del *libellus propositus*, cioè lo scritto a contenuto diffamatorio divulgato senza ricorrere all'autorità giudiziaria.

La spiegazione ipotizzabile potrebbe essere duplice: o i responsabili di tale "stranezza" sono i compilatori del Teodosiano che, esortati dall'imperatore alla *brevitas*, seppur nel rispetto della sostanza dei testi, hanno ritenuto esaurientemente tracciate le linee guida della disciplina della prima fattispecie ed hanno voluto evitare inutili ripetizioni dedicandosi alla seconda, oppure vi era stata un'evoluzione sociale del fenomeno. Potrebbe infatti essere accaduto che la severa disciplina costantiniana, raggiunto in parte il proprio scopo dissuasorio, abbia costretto i delatori, per eludere le norme, a ricorrere ad un nuovo metodo di diffusione della denuncia anonima.

I provvedimenti più significativi a riguardo provengono dagli imperatori Valente, Teodosio e Arcadio. In essi si avverte una sempre maggiore tendenza repressiva testimoniata, non tanto dall'intensità della sanzione (anche perché peggio della pena di morte comminata da Costantino penso non fosse escogitabile altro), quanto dall'allargamento dell'ambito di punibilità del *crimen famosi libelli*.

Valente, in particolare, estende la pena capitale⁷², prima riservata solo all'*auctor*, anche al *collector vel lector*, cioè a colui che, entrato in

⁷² CTh.9.34.7: (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Edictum). *Famosorum infame nomen est libellorum, ac si quis vel colligendos vel legendos putaverit ac non statim chartas igni consumpserit, sciat, se capitali sententia subiugandum. Sane si quis devotionis suae ac salutis publicae custodiam gerit, nomen suum profiteatur et ea, quae per famosum persequenda putavit, ore proprio edicat, ita ut absque ulla trepidatione accedat, sciens quod, si adsertionibus veri fides fuerit opitulata, laudem maximam ac praemium a nostra clementia consequetur. Dat. XIII kal. mar. Constantinopoli Valentiniano et Valente AA. cons.*

possesso di un libello anonimo, anziché distruggerlo, lo conserva per leggerlo o darlo da leggere ad altri, così agevolandone la diffusione. Al contrario, l'imperatore mostra invece clemenza verso chi, spontaneamente, si presenti per dichiarare formalmente all'autorità le accuse che prima aveva affidato al libello anonimo.

Teodosio nel 386 va oltre, equiparando all'autore del libello persino il rinvenitore occasionale che, imbattutosi nel libello, benché intenzionato a distruggerlo, non resista alla curiosità di leggerlo e poi ne divulghi il contenuto⁷³.

Infine Arcadio nel 406 prevede la pena di morte anche per colui che essendo a conoscenza di un *lector* (formula che ormai, secondo me, in forza delle equiparazioni precedenti, ingloba tanto l'autore, che il raccoglitore – lettore) non lo denunci ai funzionari imperiali⁷⁴.

Accanto al fenomeno delle denunce anonime gli imperatori dovettero poi fare i conti con l'altra prassi di cui abbiamo prima tracciato una breve cronistoria: le accuse infondate.

Prima di occuparmi più diffusamente delle apposite norme, ritengo utile osservare come la normativa repressiva delle denunce informali

⁷³ CTh..9.34.9: (Imppp. Valent., Theodos. et Arcad. AAA. Cynegio p.p). *Si quis famosum libellum sive domi sive in publico vel quocumque*loco ignarus offenderit: aut discerpatur prius, quam alter inveniatur, aut nulli confiteatur inventum, nemini denique, si tam curiosus est, referat, quid legendo cognoverit. Nam quicumque obtulerit inventum, certum est, ipsum reum ex lege retinendum, nisi prodiderit auctorem, nec evasurum poenam huius modi criminibus constitutam, si proditus fuerit cuiquam retulisse, quod legerit. Dat. XIV. kal. febr. Constantinopoli, Honorio n. p. et Evodio cons. (386 Ian. 19).*

⁷⁴ CTh.9.34.10: (Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Anthemio p.p. et patricio). *Universi, qui famosis libellis inimicis suis vel venenatum quoddam telum iniecerint, ii etiam, qui famosam seriem scriptionis impudenti agnitam lectione non ilico discerpserint vel flammis exusserint vel lectorem cognitum prodiderint, ultorem suis cervicibus gladium reformident. Dat.IIII. kal. mai. Constantinopoli Arcadio A. VI et Probo cons. (406 apr. 28).*

precede quella in tema di calunnia, quasi a riprova della convinzione imperiale che, colpendo i libelli anonimi, anche la prassi delatoria si potesse ridurre alla sua dimensione fisiologica.

La regolamentazione di questi fenomeni risponde quindi, a mio parere, ad una identica *ratio* come dimostrerebbe il fatto che Costantino, non ottenuti i risultati sperati con le sue prime costituzioni, sferra un attacco su due fronti, colpendo sia i libelli sia la calunnia in sé.

La disciplina generale è contenuta nell'*edictum de accusationibus*⁷⁵ che, se si accoglie la data del 4 dicembre 320, coincide con l'emanazione di CTh.9.34.3.

Tale editto costituisce la disposizione più generale emanata da Costantino sul tema dell'accusa penale pervenuto in via epigrafica⁷⁶, nonché parzialmente riportato da CTh.9.5.1 e C.I.9.8.3.

Essendo di particolare importanza ritengo utile trascriverne il testo :

“...probatum est plurimos non solum fortunis accusationis nonnumquam eiusmodi causis tam eos qui accusantur quam qui ad testimonium vocantur gravissimis sexationibus adfici. Unde consulentes securitati provinciarum nostrarum eiusmodi remedia prospeximus, ut accusator quidem non omnimodo de

⁷⁵ Mentre la diatriba circa l'attribuibilità di tale disposizione si è ormai risolta a favore della provenienza costantiniana, si veda per tutti sul punto T. Spagnuolo Vigorita, *Execranda Pernicies*, 41 e 68 nt.68, rimane il problema importantissimo della data di emanazione. In proposito A.D.Manfredini, *Osservazioni*, 414 nt. 71, sostiene che la disposizione di CTh.9.5.1 sull'accusa di lesa maestà non possa essere datata 1 gennaio 314 posto che il destinatario del rescritto *Maximus* ricopri l'incarico di *praefectus urbi* dal 1 settembre 319 al 12 settembre 323. Da considerare preminente ad oggi, in quanto ormai unanimemente seguita, è perciò la proposta di O. Seeck di attribuire tale costituzione all'anno 320. Tuttavia tale autore in *Zeitfolge*, 94, aveva indicato come giorno il 4 dicembre, mentre in *Regesten*, 75, anticipa al 1 gennaio.

⁷⁶ FIRA.1.94., 459-461.

iudicio repellatur, verum quicumque intentionibus suis probationes addere confidit, habeat adeundi iudicis liberam potestatem ac manifestis indiciis commissi reum detegat, ut pro qualitate factorum competenter in eum qui convictus fuerit vindicetur. Quod si minime potuerit ea quae intentaverit conprobare, scire debet severiori sententiae subiugandum. Sane si quis alicui maiestatis crimen intenderit cum eiusmodi obiectus minime quemquam privilegio dignitatis alicuius a stritiori inquisitione tueatur, sciat se quoque tormentis esse subdendum, si aliis manifestiis indiciis atque argumentis accusationem suam non potuerit conprobare, cum in eo, qui huius esse temeritatis deprehendetur, illud quoque tormentis erui oporteat, cuius consilio atque instinctu ad accusationem accessisse videatur, ut ab omnibus tanti commissi consciis vindicta possit reportari.

Delatoribus autem quod adeundi quoque iudicis tam statutis parentum nostrorum quam etiam nostris sanctionibus interclusa sit facultas, omnibus cognitum est, cum eiusmodi hominibus audientia non debeat commodari, quando quidem eos pro tanti sceleris audacia penae conveniat subiurgari.

In servis quoque sive libertis qui dominos vel patronos accusare aut deferre temptant eiusmodi legem iuxta antiqui professio tam atrocis audaciae statim in admissi ipsius exordio per sententiam iudicis conprimatur ac denegata audientia patibulo adfixus qui ad eiusmodi desperationem processerit, exemplum ceteris praestet, ne quis in posterum audaciae similis existat.

Sane ut undique versum securitati innocentium consulatur, placet etiam famosos libellos non admitti. Quos sine nomine propositos si qui invenerit statim detrahere atque scindere vel igni debet exurere. In quibus etiam iudicum eiusmodi observantiam esse oportebit, ut, si forte ad se talis libellus perlatus fuerit, igni eum praecipiat concremari, cum eiusmodi scripturam ab audientia iudicis penitus oporteat submoveri; manente contra eos inquisitione qui libellos eiusmodi proponere ausi fuerint, ut reperti debitis temeritatis suae poenis subiciantur. Super itaque omnibus tam ad praefectos nostros quam etiam et praesides et rationalem et magistrum privatae scripta direximus, quorum exemplari alio edicto nostro prodito, cuiusmodi legem statutumque contineat, plenissime declaratur...”

Da questa costituzione emerge con chiarezza come la principale preoccupazione imperiale fosse quella, come ha osservato S. Pietrini⁷⁷, di “evitare ogni sorta di accuse avventate, al fine di offrire una efficace tutela all’innocente, che, senza neppure l’ombra di una valida giustificazione, si trovi a subire i gravi tormenti legati allo svolgimento di un processo penale”.

Preoccupazione, possiamo aggiungere, che riguarda il buon funzionamento della giustizia a tutti i livelli e su molteplici fronti, stante che di questa costituzione ci occuperemo anche in materia di carcerazione preventiva e di celerità del processo.

Secondo l’autrice del resto dietro questo intervento normativo non si cela solo l’apprensione di un imperatore burocrate a che la giustizia venga amministrata correttamente, mediante un razionale impiego di tempo e risorse, ma anche una certa sensibilità verso le esigenze dei più deboli, spesso ricettacolo delle accuse più assurde, in una sorta di tensione verso l’equità e l’efficienza. Questa normativa contiene comunque una serie di prescrizioni tutte meritevoli di attenzione e volte a far sì che l’innocente sia presto liberato ed il colpevole altrettanto celermente punito !

In primo luogo, Costantino stabilisce che, qualora l’accusatore non riesca a provare in maniera manifesta l’illecito del quale ha denunciato l’accadimento, dovrà soggiacere *severiori sententiae*.

In questo modo si assiste ad un processo di assimilazione tra accusa non provata e calunnia, che renderà quest’ultima configurabile in ogni ipotesi di assoluzione.

⁷⁷ S. Pietrini, *L’iniziativa*, 99ss. In termini analoghi si esprime anche A.D. Centola, *Il crimen calumniae*, 107ss.

A differenza dell'età classica, nella quale si richiedeva immancabilmente la presenza dell'elemento soggettivo, consistente nell'intenzionalità di nuocere all'accusato mediante la proposizione di un'accusa temeraria, con Costantino si assiste ad una svolta vera e propria. Già in precedenza aveva disposto:

CTh.9.10.3: (Imp. Constantinus A. ad Bassum p.u.). *Si quis ad se fundum vel quodcumque aliud asserit pertinere, ac restitutionem sibi competere possessionis putat, civiliter super possidendo agat, aut impleta solennitate iuris crimen violentiae opponat, non ignarus, eam se sententiam subiturum, si crimen obiectum non potuerit comprobare, quam reus debet excipere...PP. prid. non. oct. Romae, Constantino A. V. et Licinio C. cons⁷⁸.*

In base a ciò si considerava ricorrere il *crimen calumniae* ogniqualvolta l'accusatore non fosse riuscito a far condannare chi aveva indicato come reo. La conseguenza sanzionatoria, particolarmente grave in tali ipotesi, era la sottoposizione dell'accusatore alla stessa pena che avrebbe dovuto subire l'accusato in caso di condanna. Si tratta della cd. *poena reciproci*⁷⁹ che, pur

⁷⁸ La datazione di questa costituzione è ritenuta dalla dottrina oscillare tra il 315 e il 319: O. Seeck, *Zeitfolge*, 83, aveva ipotizzato la data del 315, ma poi in *Regesten*, 58, aveva attribuito tale *lex* al 6 ottobre del 319, in ciò seguito dalla maggioranza degli studiosi. Diversamente si esprime A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas Empire*, Paris, 1960, 91 nt.5, che indica il 317. Si sono occupati, tra gli altri di questo rescritto, L. Mer, *L'accusation*, 213; S. Giglio, *A proposito della relatio 49 di Q. Aurelio Simmaco*, in *ARC*, 8, 1990, 582ss.

⁷⁹ In relazione alla pena del reciproco va detto che alcuni autori preferiscono a riguardo parlare di un principio della riflessione della pena, dato che non si tratta di infliggere un male identico a quello sofferto dalla vittima del reato, ma di applicare la stessa pena fissata dalla legge che regola il *crimen* oggetto dell'accusa calunniosa. Così ritengono: E. Levy, *Anklagervegehen*, 151ss; L. Mer, *L'accusation*, 433; J.G. Camiñas, *La Lex Remnia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984, 100ss.

costituendo un esempio di repressione molto feroce nei confronti dell'accusante, mette sicuramente al riparo, almeno sulla carta, l'imputato da iniziative non sufficientemente ponderate.

La seconda norma dell'editto riguarda invece l'accusa indimostrata di *crimen maiestatis*, ripresa anche da CTh.9.1.5.pr. = C.I.9.8.3.

Tale disposizione detta una disciplina particolarmente severa per questo illecito che, se ci fidiamo delle fonti non giuridiche, deve essere particolarmente diffuso.

Si stabilisce che colui il quale, sollevata un'accusa di *maiestas*, non riesca a dimostrarla, dovrà subire i *tormenta* a cui necessariamente è stato sottoposto l'accusato (dato che un'accusa di *maiestas* non risparmia la tortura a nessuno, quale che sia la sua appartenenza sociale) e lo stesso trattamento sarà riservato a chi lo abbia eventualmente istigato ad agire. A questo punto sorge, a mio parere, un problema di coordinamento tra le disposizioni.

Mentre la prima norma dell'editto condanna *severiori sententiae* e la seconda, limitatamente al *crimen maiestatis*, prevede la pena del reciproco, invece CTh.9.10.3 sembra già generalizzare questa sanzione, tanto che S. Pietrini suggerisce di considerare la costituzione posteriore al 320, così da evidenziare "un medesimo disegno legislativo in cui si passa dallo stabilire a carico dell'accusatore, che non ottiene la condanna dell'imputato, sanzioni assai severe, al condannarlo in *poena reciproci*".

A mio avviso invece, senza stravolgere le datazioni, è possibile avanzare un'altra spiegazione: CTh.9.10.3 è una costituzione risalente secondo l'opinione comune agli anni tra il 315 e il 319 e quindi anteriore all'editto che è del 320. In essa Costantino per la prima volta commina la sanzione del reciproco, ma limitatamente al settore

privatistico, dove le pene sono più miti. Nell'editto poi continuerebbe a non generalizzarla, ma la prevederebbe solo per il *crimen maiestatis* che è il più grave dei reati, in una sorta di scrupolo ad estendere alla generalità dei crimini una punizione tanto efferata⁸⁰.

Tornando all'editto, dopo aver chiarito con le prime due norme a quali gravi conseguenze andranno incontro i delatori, l'imperatore rivolge apposite istruzioni ai giudici per quanti, non scoraggiati dalle punizioni prospettate, decidano comunque di adirli; in questo caso - precisa - non si dovrà neppure concedere udienza, bensì punire immediatamente tanta audacia.

Questa disposizione chiarisce bene quel nesso tra la calunnia e fenomeni di malcostume giudiziario ai quali si è già accennato sopra. Costantino, infatti, sembra qui sottolineare come la preoccupazione di debellare i delatori non risponda solo a un'esigenza di tutela dell'innocente, ma anche e soprattutto di salvaguardia dal pericolo che costoro, mediante la proposizione di liti temerarie, impediscano alla giustizia di svolgersi correttamente: rallentandone il corso, intasandola con giudizi inutili e manipolandone gli esiti.

Dopo una disposizione sulla capacità di accusa di liberti e schiavi, che deliberatamente trascurò in quanto tematica troppo ampia per questa sede, mi soffermo sull'ultima norma dell'editto: essa riguarda, ancora una volta, i libelli anonimi.

⁸⁰ Va in ogni caso evidenziato che non vi è accordo tra gli studiosi circa il periodo in cui sarebbe stato introdotto il principio della reciprocità nell'ambito della disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae*: l'età repubblicana per J.C. Camiñas, *La Lex Remnia*, 98ss; l'epoca del principato per L.Mer, *L'accusation*, 437; la tarda antichità per Th. Mommsen, *Strafrecht*, 496. Per una più ampia rassegna delle posizioni dottrinali in materia rimando a A.D.Centola, *Il crimen calumniae*, 90ss e nt.58; 120ss.

Si ribadisce l'obbligo dei giudici di strapparli, bruciarli e comunque non tenerne conto nei giudizi, raccomandando invece di punire gli autori, qualora scoperti.

Ciò che stupisce è che Costantino, nello stesso giorno, abbia potuto emanare due disposizioni sullo stesso argomento. E' forse quindi più logico retrodatare l'editto al 1° gennaio, secondo la proposta di O. Seeck.

Gli interventi in materia di calunnia continuano anche con gli imperatori successivi (si pensi a Costanzo II in CTh.6.29.1, Valentiniano in CTh.9.1.11, Teodosio I in CTh.9.2.3 e Onorio in CTh.9.1.19⁸¹), i quali, sempre nell'ottica della pena del reciproco, continuano a ribadire come il destino dell'accusatore sia legato a quello del reo, così realizzando una parità di fatto tra accusato ed accusatore che non è da sottovalutare, anche perché, come vedremo, si estende non solo al momento della decisione, ma a tutto lo svolgimento del processo, compresa l'eventuale incarcerazione.

⁸¹ CTh.9.1.19.pr: (Impp. Honor. et Theodos. AA. consulibus, praetoribus, tribunis plebis, senatui suo salutem dicunt). *Accusationis ordinem iam dudum legibus institutum servari iubemus, ut, quicumque in discrimen capitis arcessitur, non statim reus, qui accusari potuit, aestimetur, ne subiectam innocentiam faciamus. sed quisquis ille est, qui crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei indicet et vinculum inscriptionis arripiat, custodiae similitudinem, habita tamen dignitatis aestimatione, patiat, nec impunitam fore noverit licentiam mentiendi, quum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii.*